

STUDIO BELCASTRO

Dott. Claudio Belcastro

*Dott. Emanuela Candido Rag. Maria Teresa Cimarosa Dott. Franco Chiudino Rag. Sandra Macri
Dott. Cristina Pelle Rag. Caterina Piccolo Dott. Sergio Policheni Rag. Santina Sansotta
Dott. Francesco Strangio Dott. Giovanni Teotino
116 Via Marconi – 89044 – Locri (Rc) – tel 0964 21530 fax 0964 22151
e-mail claudio.belcastro@studiobelcastro.it web www.studiobelcastro.it*

**CIRCOLARE INFORMATIVA
N. 01/2011 DEL 16/01/2011**

1) UTILIZZO DEI CREDITI DI IMPOSTE IN COMPENSAZIONE

1.1 Compensazione del credito iva e visto di conformità

Per come già previsto fin dall’inizio dell’anno 2010 (**e per come già comunicato con la nostra precedente circolare n. 01/2010 datata 13/1/2010, che qui si riporta in estratto per comodità**), in presenza di un credito di imposta risultante da una dichiarazione fiscale il contribuente ha tre possibilità:

- **la compensazione “orizzontale”** e cioè l’utilizzo del credito di imposta a compensazione di altri debiti fiscali o contributivi,
- **la compensazione “verticale”** e cioè il rinvio “a nuovo” che consente al contribuente di utilizzare il credito nell’ambito dello stesso tributo e della medesima dichiarazione: questa procedura si adotta nell’iva, in quanto tale imposta viene liquidata mensilmente o trimestralmente,
- **la richiesta di rimborso.**

Per rendere più disciplinato il sistema delle compensazioni fiscali e contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti, con la Manovra d’estate 2009, il Legislatore **ha introdotto nuove norme per rendere più rigorosa la sola compensazione “orizzontale” del solo credito iva emergente dalla dichiarazione annuale.**

In tutti gli altri casi (compensazioni verticali e rimborsi di crediti iva e compensazioni orizzontali, verticali e rimborsi di altri crediti di imposta) continueranno a valere le vecchie norme finora utilizzate che si concretizzavano in una sorta di libera compensazione.

In particolare, per la **compensazione “orizzontale” del credito iva emergente dalla **dichiarazione annuale**, sono state stabilite tre diverse fasce di operatività in funzione del limite massimo di credito relativo all’anno precedente (oggi 2010) da compensare “orizzontalmente” nell’anno in corso (oggi 2011):**

- fino ad € 10.000,00,

STUDIO BELCASTRO

- da € 10.001,00 ad € 15.000,00,
- oltre € 15.000,00.

1.1.a) Credito da compensare fino a € 10.000,00

Entro tale limite prosegue, senza alcuna novità, l'operatività finora conosciuta e cioè la **piena legittimità ad operare compensazioni di credito iva, anche "orizzontalmente" e tramite F24**, con qualsiasi altra imposta o contributo.

1.1.b) Credito da compensare da € 10.001,00 ad € 15.000,00

Se, viceversa, l'importo di credito iva annuale (oggi 2010) destinato alla compensazione "orizzontale" supera l'importo di € 10.000,00, ma non quello di € 15.000,00, **la compensazione è consentita dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale (16/3/2011)**.

Si ricorda infatti che, dallo scorso anno, la dichiarazione iva è stata pertanto sganciata dal modello Unico e potrà, a scelta del contribuente, essere presentata in via autonoma a partire dal prossimo 1° febbraio; in tal ultimo caso, i contribuenti che opteranno per l'invio della Dichiarazione iva in via autonoma saranno esonerati dall'invio della Comunicazione dati annuali iva.

Altra restrizione, che riguarda tutte le compensazione di crediti iva superiori a € 10.000,00, è quella connessa **all'obbligo di utilizzare, per la presentazione dei relativi modelli F24, i soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**: è perciò escluso l'impiego dei servizi offerti dal sistema bancario (home banking o remote banking) e postale.

1.1.c) Credito da compensare oltre € 15.000,00

Per i contribuenti che intendano infine utilizzare in compensazione il credito iva annuale per importi superiori a 15.000 euro annui, il Legislatore ha previsto che, relativamente alla dichiarazione da cui risulta il credito iva (oggi 2010) da compensare nel successivo anno (oggi 2011), debba essere **chiesta l'apposizione del visto di conformità dei dati riportati in detta dichiarazione**, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile.

STUDIO BELCASTRO

Sono legittimati a rilasciare il visto di conformità solo **i dottori commercialisti e gli esperti contabili iscritti all'albo**, i consulenti del lavoro, i responsabili dei Caf ed i soggetti iscritti al 30/9/1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio.

L'abilitazione al rilascio del visto di conformità è subordinata al possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, alla **sottoscrizione di un'adeguata polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di assicurazioni** e ad una preventiva comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate, territorialmente competente.

Con il visto di conformità viene verificata la correttezza formale delle dichiarazioni iva presentate dai contribuenti e la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie; pertanto i controlli che i professionisti appositamente autorizzati dovranno effettuare prima dell'apposizione del visto di conformità (cosiddetto "visto leggero") possono essere riassunti nell'elenco che segue:

- verificare il **corretto uso del codice di attività economica** indicato nella dichiarazione, raffrontandolo con quello riportato nella **tabella Ateco 2007**,
- verificare la regolare **tenuta e conservazione dei registri iva**,
- verificare la correttezza formale della dichiarazione iva e cioè la **corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione iva con quelli delle scritture contabili**,
- verificare la corrispondenza **dei dati esposti nelle scritture contabili con quelli della relativa documentazione**,
- verificare la **corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione iva alle risultanze della relativa documentazione**.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, in ogni caso, il professionista che intenda apporre il visto di conformità deve verificare, per prudenza metodologica, se il credito iva annuale deriva da una delle seguenti fattispecie, in generale, idonee a generarlo:

- presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni,
- presenza prevalente di operazioni attive non imponibili o non soggette all'imposta,
- presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili,
- presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Apposita circolare dell'Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che il confronto **dei dati esposti nelle scritture contabili con quelli della relativa documentazione**

- deve **essere "integrale"** nel caso in cui il credito iva annuale sia pari o superiore al volume di affari effettuato dal contribuente,
- così come, in ogni caso, deve **essere analiticamente esaminata la documentazione rilevante ai fini dell'iva con imposta esposta superiore al 10%** dell'ammontare complessivo dell'iva detratta nel periodo di imposta: in tal ultimo caso la circolare suggerisce di conservare copia della documentazione esaminata al fine di attestare la corretta esecuzione dei controlli, unitamente alla check-list del controllo svolto.

Unica alternativa al visto di conformità apposto dai soggetti sopra delineati, limitatamente alle sole società di capitali che si avvalgono (per obbligo o per scelta) dell'Organo di controllo contabile, è che la dichiarazione iva dalla quale risulti il credito da compensare (oggi 2010) sia sotto-

STUDIO BELCASTRO

scritta dal soggetto che esercita tale funzione, il quale dovrà attestare l'avvenuta esecuzione dei controlli necessari per il rilascio del visto.

Peraltro, i Revisori Contabili, nell'esercizio del loro potere-dovere di controllo svolto nei confronti delle società di capitali che li hanno nominati, non hanno nessun obbligo formale di preventiva autorizzazione né di copertura assicurativa, ma hanno invece tutti gli obblighi di effettuare i controlli previsti per tutti gli altri soggetti appositamente autorizzati all'apposizione del visto di conformità.

Per come già detto per la fattispecie precedente (riportata sotto "1.1.b"), anche in questo caso, **per la presentazione dei relativi modelli F24 con compensazioni, corre l'obbligo di utilizzare i soli servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**: è perciò escluso l'impiego dei servizi offerti dal sistema bancario (home banking o remote banking) e postale.

1.1.d) Sanzioni

Altra novità introdotta dalla Manovra d'estate 2009 è quella dell'inasprimento delle sanzioni applicabili alle false compensazioni; è stabilito infatti che l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute **è punito con la sanzione dal 100% al 200%** della misura dei crediti illegittimamente utilizzati in compensazione.

Sotto il profilo sanzionatorio che riguarda invece i professionisti che apporranno il visto di conformità va precisato che l'eventuale infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli necessari per l'apposizione del visto comporterà, oltre le responsabilità civili coperte da polizza assicurativa, anche **una sanzione amministrativa che va da € 258,00 ad € 2.582,00**; inoltre, nell'ipotesi di violazioni particolarmente gravi, l'Amministrazione può **sospendere la facoltà di apporre il visto di conformità fino a tre anni**.

1.2 Il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo

In aggiunta a detti (e qui ricordati) limiti di utilizzo del credito iva ai fini delle compensazioni e per come già precisato con la nostra precedente circolare n. 12 dello scorso 19 settembre, la Manovra Correttiva 2010 ha altresì introdotto dal 1° gennaio 2011 il divieto di compensazione di tutti i crediti fiscali, sino a concorrenza dell'ammontare dei debiti erariali iscritti a ruolo eccedenti Euro 1.500,00 e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

L'eventuale inosservanza è punita con una sanzione del 50% da applicarsi all'importo dei debiti iscritti a ruolo fino alla concorrenza dell'importo indebitamente compensato.

STUDIO BELCASTRO

È, in ogni caso, ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante compensazione dei crediti relativi ai medesimi tributi: le corrispondenti modalità operative saranno definite con un successivo Decreto Ministeriale, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore dal D.L. n. 78/2010.

E' evidente pertanto che, in caso di possibile compensazione orizzontale (per intenderci quella tra imposte diverse) di eventuali crediti fiscali, occorrerà prima verificare presso l'Etr Equitalia:

- a) **l'esistenza di possibili somme iscritte a ruolo che, al lordo di eventuali sanzioni, interessi, somme aggiuntive, aggi ed altro, superi il limite di € 1.500,00,**
- b) **la natura del debito, in quanto il blocco opera soltanto per i debiti erariali e non per le altre tipologie di debito, quali debiti contributivi inps ed inail, ici, altri tributi locali, multe per infrazioni al codice della strada, ecc.,**
- c) **se il debito sia già esigibile perché il termine di pagamento è già decorso, in quanto sono già trascorsi almeno 60 giorni dalla data di notifica della cartella,**
- d) **se il debito non sia amministrativamente o giudiziariamente sospeso,**
- e) **che non sia stata concessa eventuale rateazione (regolarmente in corso) del carico intimato.**

Pertanto, tenuto conto del fatto che lo Studio non può essere nelle condizioni di conoscere in tempo reale l'eventuale posizione debitoria dei propri assistiti, occorrerà:

- a) **che ogni singola operazione di compensazione "orizzontale" di imposte (si ripete, quella tra imposte dirette),**
- b) **e che ogni comunicazione di utilizzabilità di crediti di imposta indirizzata ai Consulenti del lavoro che assistono i Clienti dello studio,**

venga preventivamente e singolarmente autorizzata per iscritto da ogni Cliente il quale assumerà piena e totale responsabilità in ordine alla dichiarazione di inesistenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi superiori ad € 1.500,00.

1.3 Le compensazioni di somme iscritte a ruolo con crediti vantati verso il "pubblico"

In sede di conversione, è stata, inoltre, inserita una nuova disposizione che stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2011, **i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti Locali e di quelli del Servizio Sanitario Nazionale** – a titolo di somministrazione, fornitura oppure appalto – **possono essere compensati** con le somme dovute a seguito di **iscrizione a ruolo**.

Tale facoltà è, tuttavia, subordinata alla preventiva acquisizione della corrispondente **certificazione dei crediti**, rilasciata a norma dell'art. 9, comma 3-bis, del D.l. 29 novembre 2008, n. 185.

STUDIO BELCASTRO

2) COMUNICAZIONE OPERAZIONI IVA NON INFERIORI A 3 MILA EURO

Con Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate sono state stabilite **le modalità operative riguardanti l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni "rilevanti" ai fini Iva, di cui abbiamo già detto nella nostra precedente circolare n. 12/2010 del 19 settembre u.s..**

In primo luogo va detto che, **con riferimento al periodo d'imposta 2010**, le operazioni "rilevanti" che dovranno essere segnalate **entro il 31 ottobre 2011** saranno **esclusivamente quelle non inferiori ad euro 25.000,00 e soggette all'obbligo di fatturazione**; pertanto, per questa ristretta tipologia di operazioni che riguarda l'anno oramai trascorso, non occorrerà alcun concreto intervento da parte dei Signori Clienti in quanto tali dati sono già ovviamente in possesso dello studio che dovrà farsi carico di questo nuovo gravame.

In secondo luogo va invece precisato che, **con riferimento alla prima parte del corrente periodo d'imposta 2011 e più esattamente per la parte riferita al primo quadrimestre dell'anno**, le operazioni rilevanti che dovranno essere segnalate **entro il 30 aprile 2012** saranno **esclusivamente quelle non inferiori ad euro 3.000,00 e soggette all'obbligo di fatturazione**; pertanto, anche per questa ristretta tipologia di operazioni, non occorrerà alcun concreto intervento da parte dei Signori Clienti in quanto tali dati saranno in possesso dello studio per il tramite delle ordinarie registrazioni iva.

In terzo luogo va invece precisato che, **con riferimento alla parte del corrente periodo d'imposta 2011 che decorrerà dal prossimo 1° maggio**, le operazioni rilevanti che dovranno essere segnalate **entro il 30 aprile 2012**, saranno:

- a) **quelle non inferiori ad euro 3.000,00 e soggette all'obbligo di fatturazione**; pertanto, anche per questa ristretta tipologia di operazioni, non occorrerà alcun concreto intervento da parte dei Signori Clienti in quanto tali dati saranno in possesso dello studio per il tramite delle ordinarie registrazioni iva,
- b) **quelle non inferiori ad euro 3.600,00 e soggette al solo obbligo di emissione di scontrino e/o di ricevuta fiscale**.

In tali ultimi casi i Signori Clienti avranno quindi l'obbligo di "censire" il cliente nei cui confronti è stata effettuata l'operazione "rilevante" registrando le precise generalità dello stesso ed il relativo codice fiscale, dati questi che dovranno essere poi comunicati allo studio affinché possa provvedere alla relativa registrazione contabile, come se l'operazione fosse effettivamente assistita da regolare fattura.

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e per tutti i contratti periodici, occorre poi "legare" le fatture che fanno parte di un'unica operazione, in quanto il limite annuale stabilito per le operazioni "rilevanti" (€ 25.000,00 per l'anno 2010 ed € 3.000,00 per l'anno 2011) deve intendersi riferito all'intera unica operazione annuale, anche se frazionata in più operazioni singolarmente "sotto soglia"; **tutto ciò per evitare anche la facile tentazione di frazio-**

STUDIO BELCASTRO

nare un'operazione "rilevante" in più operazioni singolarmente non "rilevanti" al fine di eludere l'obbligo di comunicazione.

Peraltro le abitudini commerciali potranno anche cambiare in quanto i venditori al dettaglio ed i prestatori di servizi, al fine di semplificare le operazioni amministrative, potranno decidere di emettere direttamente la fattura in luogo dello scontrino e/o della ricevuta fiscale per tutte le operazioni "rilevanti".

In ogni caso, sono **escluse dall'obbligo di comunicazione** le seguenti operazioni:

- le **importazioni** e le **esportazioni**;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei **Paesi "black list"**;
- le operazioni che hanno costituito oggetto di **comunicazione all'Anagrafe Tributaria**, come quelle, ad esempio, compiute dagli amministratori di condominio oppure dagli intermediari finanziari.

I contribuenti obbligati all'adempimento sono tenuti a fornire, per ciascuna operazione rilevante, alcune **specifiche informazioni**:

- a) l'anno di riferimento;
- b) la **partita Iva** ovvero, in mancanza, il **codice fiscale** del cedente, prestatore, cessionario o committente residenti nel territorio dello Stato: diversamente, per i **soggetti esteri**, privi del codice fiscale, devono essere indicati i dati di cui all'art. 4, primo comma, lettere a) e b), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
- c) i **corrispettivi** dovuti dal cessionario o committente, ovvero al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, nonché l'ammontare dell'**imposta sul valore aggiunto** applicata, oppure l'indicazione che si tratta di **operazioni non imponibili** oppure **esenti ai fini Iva**: qualora l'operazione rilevante **non sia soggetta all'obbligo di fatturazione**, il relativo corrispettivo deve essere riportato per il proprio importo totale, comprensivo del tributo indiretto.

L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva

Tipologia	Periodo d'imposta	Scadenza dell'adempimento
Operazioni fatturate, pari ad almeno 25.000,00 euro, compiute durante tutto l'anno	2010	31.10.2011
Operazioni fatturate, pari ad almeno 3.000,00 euro, compiute durante tutto l'anno	2011	30.04.2012
Operazioni da scontrino e ricevuta fiscale, non inferiori a 3.600,00 euro, compiute dal 1° maggio 2011 in poi	2011	30.04.2012

3) AUTORIZZAZIONE COMPIMENTO DI SCAMBI INTRACOMUNITARI

Con altri due Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stata chiarita l'applicazione della neointrodotta norma in base alla quale **la dichiarazione di inizio attività presentata dai contribuenti che intendono effettuare operazioni intracomunitarie deve contenere l'espressa volontà di effettuare dette operazioni**; è stato peraltro da più parti suggerito di optare comunque per tale comunicazione anche se l'effettuazione di operazioni intracomunitarie è solo ipotetica.

Sul punto è bene precisare inoltre che **i soggetti già titolari di partita Iva e che già effettuavano operazioni intracomunitarie, qualora intendano continuare ad effettuare tali operazioni dovranno comunque segnalarlo allo studio affinché si possa provvedere a presentare una specifica istanza all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 29 gennaio, pena l'esclusione dall'archivio informatico Vies in cui sono già automaticamente presenti tutti i soggetti che hanno svolto attività intracomunitarie nel corso degli anni 2009 e 2010.**

Infine, tutti gli altri **soggetti già titolari di partita Iva e che intendano iniziare ad effettuare operazioni intracomunitarie devono manifestare detta volontà presentando una specifica istanza all'Agenzia delle Entrate con un margine di preavviso di almeno trenta giorni**

Analogamente, la suddetta opzione può formare oggetto di una **successiva rinuncia**, con le medesime modalità di manifestazione della volontà del contribuente.

La dichiarazione dell'intento di effettuare scambi intracomunitari di beni **determina la contestuale sospensione della soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie**, anche attraverso la loro esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati, **sino al trentesimo giorno successivo** alla data di attribuzione della partita Iva o alla data di presentazione della dichiarazione da parte dei soggetti già in possesso di partita iva.

Durante tale periodo che precede l'accettazione dell'istanza per "silenzio-assenso", l'Agenzia delle Entrate può, infatti, disporre il diniego dell'autorizzazione al compimento di tali operazioni.

In altre parole, sino a quando non è decorso tale termine, **il contribuente può effettuare esclusivamente operazioni interne**, assolvendo i relativi adempimenti: l'eventuale compimento, nel corso di tale orizzonte temporale di sorveglianza ed in assenza di un formale rifiuto dell'Amministrazione Finanziaria, di cessioni oppure acquisti intracomunitari di beni non comporta la decadenza, ma **l'applicazione di una sanzione amministrativa, in misura fissa, da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 2.065,00.**

L'eventuale diniego, nel termine di 30 giorni dall'attribuzione della partita Iva ovvero della richiesta di autorizzazione, presuppone la previa valutazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dei dati forniti e dei correlati elementi di rischio:

- la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi;

STUDIO BELCASTRO

- la carenza dei requisiti di inclusione nell'archivio degli abilitati ad effettuare operazioni intracomunitarie (c.d. *banca dati Vies*);
- la **posizione fiscale del contribuente**, compreso il coinvolgimento, anche soltanto indiretto, in fenomeni evasivi;
- la completezza ed esattezza dei dati forniti;
- gli eventuali **gravi inadempimenti** dichiarativi dei 5 anni precedenti;
- il passato **coinvolgimento in frodi fiscali**;
- gli altri elementi critici e di rischio, a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria.

E' stato inoltre previsto che – **entro sei mesi dalla manifestazione di volontà del contribuente** – l'Amministrazione Finanziaria effettua, nei confronti dei soggetti inclusi nell'archivio degli abilitati alle operazioni intracomunitarie, **controlli più approfonditi**: in caso di **esito negativo**, è disposta la **revoca dell'autorizzazione**.

I criteri e le modalità di inclusione nell'archivio dei soggetti autorizzati ad effettuare scambi intracomunitari (c.d. *banca dati Vies*) non riguardano esclusivamente l'inizio di una nuova attività, bensì anche la variazione o cancellazione di quelle già esistenti.

L'Agenzia delle Entrate effettua, quindi, una valutazione del rischio di possibili finalità evasive, sulla base di alcuni elementi significativi:

- tipologia e modalità di **svolgimento dell'attività**;
- posizione fiscale del contribuente: **omissioni** oppure incongruenza, nell'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento;
- **collegamento con soggetti coinvolti, anche soltanto indirettamente, in fenomeni evasivi**.

Le cause di esclusione dal predetto archivio sono differenziate, a seconda della data di presentazione della dichiarazione di inizio attività:

- **entro il 30 maggio 2010**: omessa presentazione, negli anni 2009 e 2010, degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; mancato assolvimento degli adempimenti dichiarativi previsti, ai fini Iva, per il periodo d'imposta 2009,
- **a partire dal 31 maggio 2010**: omessa manifestazione della volontà del contribuente; mancata esecuzione di operazioni intracomunitarie nel 2° semestre 2010, e dei relativi obblighi Intrastat.

ALLEGATI

Scadenario tributario di Gennaio 2011

STUDIO BELCASTRO

SCADENZARIO TRIBUTARIO

GENNAIO 2011

Sabato 1

- **Imprese** – Scade il termine per l'istituzione della contabilità di magazzino per le aziende che, negli ultimi due esercizi, hanno superato i limiti di legge

Lunedì 10

- **Contribuenti "speciali"** – Termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate competente dei dati contabili delle operazioni effettuate nel trimestre precedente dai contribuenti soggetti a regimi fiscali previsti per le "nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo"
- **Colf** – Scade il termine per il versamento dei contributi, dovuti per i collaboratori di famiglia e relativi al trimestre ottobre-dicembre, da versare con apposito bollettino rilasciato dall'Inps

Sabato 15

- **Iva** – Scade il termine per l'emissione delle fatture differite relative alle consegne effettuate nel mese precedente (fermo restando l'obbligo del conteggio dell'iva dovuta, con riferimento al mese di consegna dei beni e non al mese d'emissione della fattura)
- **Iva e Ritenute – Ravvedimento operoso** – Termine per le regolarizzazioni relative allo scorso mese di Novembre (versamenti di Dicembre), con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla data di scadenza originaria)
- **Assistenza fiscale – 730** – Richiesta ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati di comunicare preventivamente al proprio sostituto d'imposta di volersi avvalere dell'assistenza fiscale per l'anno in corso

STUDIO BELCASTRO

- **Imposta comunale sugli immobili – Ici – Ravvedimento operoso – Termine ultimo per le regolarizzazioni del versamento della seconda rata a saldo dell'ICI dovuta per l'anno precedente da ogni tipo di contribuente con il contestuale versamento della sopratassa ridotta al minimo (trenta giorni dalla scadenza originaria)**

Domenica 16

- **Delega Unica - Modello F24 :**
 - o **Iva** – Liquidazione e versamento dell'iva relativa al mese precedente dovuta dai contribuenti mensili
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante il mese precedente su tutti i tipi di reddito da assoggettare a ritenuta fiscale (a titolo di acconto o a titolo di imposta)
 - o **Ritenute** – Versamento delle ritenute alla fonte operate durante l'anno precedente a qualsiasi titolo ma d'importo inferiore a € 6,71
 - o **Operazioni di conguaglio** – Versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di dicembre da parte dei datori di lavoro sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare precedente
 - o **Inps** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali derivanti da rapporto di lavoro dipendente e relativi al mese precedente
 - o **Inps - Collaboratori** - Versamento, da parte del committente, del contributo Inps dovuto sui compensi pagati nello scorso mese ai collaboratori coordinati e continuativi (soggetti o meno ad altra forma di contribuzione previdenziale)
 - o **Inps – Pescatori autonomi** – Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente
 - o **Inps – Lavoratori autonomi agricoli** – Versamento IV rata contributi previdenziali relativi all'anno precedente
 - o **Imposta sugli intrattenimenti** – Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
 - o **Enpals** – Versamento contributi dovuti per il mese precedente
 - o **Inpdai** – Versamento mensile dei contributi previdenziali
- **Dichiarazioni di intento ricevute** – Termine per la comunicazione per via telematica delle dichiarazioni di intento ricevute dai propri fornitori “esportatori abituali o equiparati” durante il mese precedente
- **Accise – Imposte di fabbricazione** – Scade il termine per il versamento dell'accisa sui prodotti ad essa soggetti immessi in consumo nello scorso mese al netto dell'acconto versato entro giorno 27 dicembre
- **Inpgi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

Giovedì 20

- **Casagit – Fpi** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente
- **Previndai - Previndapi** - Versamento dei contributi relativi al trimestre ottobre-dicembre e trasmissione degli elenchi nominativi Mod. 050.
- **Assistenza tecnica misuratori fiscali** – Notifica delle variazioni dell'organizzazione di assistenza e manutenzione tecnica degli apparati misuratori fiscali intervenute nel quarto trimestre dell'anno precedente
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione annuale da parte dei produttori e/o utilizzatori d'imballaggi
- **Conai** – Presentazione della dichiarazione mensile da parte dei produttori d'imballaggi

Sabato 22

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale saldo del VI periodo contabile (novembre-dicembre) calcolato al netto dei primi tre acconti già versati
- **Apparecchi da intrattenimento** – Versamento canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento relativo al VI periodo contabile (novembre-dicembre)

Martedì 25

- **Enpaia** – Denuncia e versamento contributi relativi al mese precedente

STUDIO BELCASTRO

- **Enpals – Mod. 031/R (spettacolo) e Mod. 031/SP (sportivi)** – Denuncia dei contributi relativi al mese precedente
- **Enpals – Mod. 031/CM** – Denuncia delle retribuzioni e delle trattenute relative al trimestre precedente
- **Intrastat – Elenchi “mensili” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi mensili per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “mensili” superiori a 50 mila Euro
- **Intrastat – Elenchi “trimestrali” operazioni intracomunitarie** – Presentazione “telematica” agli Uffici Doganali degli elenchi trimestrali per le cessioni e per gli acquisti intracomunitari effettuati da quelle aziende che nel corso dello scorso anno abbiano effettuato cessioni ed acquisti intracomunitari “trimestrali” superiori a 50 mila Euro

Mercoledì 26

- **Iva – Ravvedimento operoso** – Termine ultimo per il tardivo versamento dell’iva dovuta in acconto per il mese di dicembre dell’anno scorso (se contribuenti mensili) o per il quarto trimestre dell’anno scorso (se contribuenti trimestrali)

Venerdì 28

- **Preu – Prelievo unico erariale** – Versamento del Prelievo unico erariale sugli apparecchi da intrattenimento quale I rata del I periodo contabile (gennaio-febbraio) da calcolarsi in ragione del 25% del Preu dovuto per il V periodo contabile precedente (settembre-ottobre anno precedente)

Domenica 30

- **Imposta di registro** – Scade il termine per eseguire la registrazione dei contratti di locazione d’immobili aventi decorrenza dal giorno 1° gennaio e per eseguire il versa-

STUDIO BELCASTRO

mento annuale per i contratti pluriennali stipulati negli anni precedenti e la cui decorrenza ha avuto inizio il giorno 1° gennaio del relativo anno

Lunedì 31

- **Iva** – Adempimenti mensili connessi all'emissione ed alla registrazione delle fatture
- **Scheda carburante** - Annotazione dei chilometri percorsi durante il mese da parte dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa
- **Iva intracomunitaria** – Emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente di un acquisto intracomunitario che non abbia ricevuto entro il precedente mese di dicembre la fattura (o l'abbia ricevuta con importo o indicazioni inesatte) relativa ad operazioni effettuate nell'ancora precedente mese di novembre
- **Imposta di bollo** – Denuncia annuale dell'imposta assolta in modo virtuale da parte dei soggetti autorizzati
- **Imposta comunale sulla pubblicità** – Denuncia di cessazione o variazione – Versamento quota annuale - Versamento primo trimestre in caso di rateizzazione
- **Contribuenti "speciali"** – Termine per i soggetti che si erano avvalsi di regimi fiscali agevolati per l'eventuale rinuncia ai regimi previsti per le "nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo" e per le "attività marginali"
- **Inail** – Termine per la presentazione della domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa pari al 5% (o al 10% in relazione al numero di dipendenti) da parte dei datori di lavoro in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in regola con gli adempimenti contributivi ed assistenziali
- **Concessioni governative e regionali** - Scade il termine per il versamento delle eventuali residue tasse annuali ancora dovute (ad esempio quelle sulle licenze di pubblica sicurezza)
- **Tosap** – Versamento del canone comunale per l'occupazione del suolo o dell'area pubblica
- **Revisori contabili** – Scade il termine per il versamento pari a Euro 25,82, da parte dei relativi iscritti, del contributo annuale da corrispondere al Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno in corso

STUDIO BELCASTRO

- **Concessionarie auto** – Termine ultimo per l'invio alla Direzione Regionale delle Entrate degli elenchi dei veicoli usati ritirati in permuta nel III quadrimestre dell'anno scorso al fine di ottenere l'esenzione temporanea dalla "tassa di proprietà"
- **Redditi fondiari – Terreni** - Termine ultimo per la denuncia della variazione del reddito dominicale ed agrario all'Agenzia delle entrate da parte dei proprietari, affittuari o associati nella conduzione di terreni
- **Redditi fondiari – Fabbricati inagibili** - Termine ultimo per la denuncia all'Agenzia delle entrate della rendita catastale dei fabbricati inagibili per accertato degrado fisico o obsolescenza
- **Inps – Mod. DM 10/2** – Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al mese precedente (da inviare per via telematica o supporto magnetico)
- **Inps - Dipendenti agricoltura** – Denuncia trimestrale (su modulo cartaceo) della manodopera agricola occupata (operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato) contenente le giornate di lavoro effettuate e le retribuzioni relative al trimestre precedente

NOTA: Scadenze che cadono di sabato e/o in giorno festivo

- **I termini di prescrizione** che scadono in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 2963 C.C.)
- **I termini di presentazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni fiscali** che scadono di sabato sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (artt. 2 e 8 bis Dpr 322/1998)
- **I termini di versamento fiscali e previdenziali** che scadono di sabato o in un giorno festivo o non lavorativo sono prorogati di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 6 c. 8 Dl 330/1994 e art. 18 c. 1 D.Lgs. 241/1997)